



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

SETTORE VIGILANZA

ORDINANZA SINDACALE N. 7 DEL 19/06/2025

OGGETTO: ORDINANZA DI DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE DOPO LE ORE 24.00 E DI DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE IN OCCASIONE DI VARIE MANIFESTAZIONI.

IL SINDACO

PREMESSO che sono in programma nel prossimo periodo sul territorio comunale le seguenti manifestazioni:

- a) “Rogoredo di Notte” che si terrà il 11-12 luglio 2025;
- b) “Terza di Luglio - Notte Bianca” che si terrà il 19 luglio 2025;
- c) “Festa di Sant’Anna” che si terrà nei giorni dal 23 al 27 luglio 2025;
- d) “Fiera Zootecnica di Rogoredo” che si terrà dal 31 luglio al 4 agosto 2025;

CONSIDERATO che dette manifestazioni richiamano un notevole numero di persone e che è ipotizzabile un aumento dei consumi di bevande in generale, e di quelle alcoliche in particolare con il conseguente eventuale incremento dell’utilizzo di contenitori;

VALUTATO, altresì, che la conseguente dispersione nei luoghi di svolgimento della manifestazione, così come nelle immediate vicinanze agli stessi, di bottiglie, bicchieri e altri contenitori in vetro, oltre ad essere difficilmente eliminabile, può causare pericolo per l’incolumità delle persone oltre che danni al patrimonio sia dell’ente che dei privati cittadini;

ATTESO che il perdurare del consumo di alcool anche nelle ore notturne potrebbe aumentare le situazioni di rischio già evidenziate al precedente punto, e ingenerare comportamenti idonei a turbare l’ordine pubblico in relazione ad eventuali usi dolosi e comunque impropri dei suddetti materiali;

RILEVATO, altresì, che l’articolo 689 del codice penale sanziona gli esercenti che somministrano bevande alcoliche a minori od infermi di mente, mentre l’articolo 691 del codice penale sanziona, anche con la pena accessoria della sospensione dell’attività, il pubblico esercente che somministra bevande alcoliche a persone in stato di manifesta ubriachezza, ponendo a carico dei pubblici esercenti una responsabilità penale per eventuali loro comportamenti volti a favorire l’abuso di bevande alcoliche obbligandoli a non somministrare bevande alcoliche a chi ne ha assunte in maniera eccessiva;

CONSIDERATA quindi la necessità di disporre un provvedimento che preveda, limitatamente alle aree interessate dalle manifestazioni sopra richiamate:

- a) il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche in contenitori quali bottiglie di vetro e lattine;

b) il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande nelle aree interessate dall'evento che dovranno essere somministrate dalle attività autorizzate in contenitori di carta o plastica;

c) il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle giornate interessate dagli eventi sopra indicate tra le ore 00.00 e le ore 07.00 del giorno successivo;

DATO ATTO del confronto precedentemente intercorso con la Prefettura di Lecco da cui è emersa la necessità di adottare la presente ordinanza ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art 50 comma 7-bis del D.Lgs. 267/2000 secondo cui: *“Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici”*;

VISTO l'art. 9 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. *Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*;

VISTA la legge 30 marzo 2001 nr. 125, *Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati*;

VISTA la legge 18 aprile 2017 nr. 48 di conversione in legge, con modificazioni del Decreto Legge 20/02/2017 nr. 14 *Disposizioni urgenti in materia di Sicurezza delle città*;

VISTA la legge 24 novembre 1981 nr. 689;

ORDINA

In concomitanza con gli eventi:

- a) “Rogoredo di Notte” che si terrà il 11-12 luglio 2025;
- b) “Terza di Luglio - Notte Bianca” che si terrà il 19 luglio 2025;
- c) “Festa di Sant’Anna” che si terrà nei giorni dal 23 al 27 luglio 2025;
- d) “Fiera Zootecnica di Rogoredo” che si terrà dal 31 luglio al 4 agosto 2025;

nella fascia oraria ricompresa tra le ore 19.00 del giorno di svolgimento delle manifestazioni e le 02.00 del giorno successivo, nelle aree interessate dagli eventi ed entro il raggio di 1km dal limite dell'area degli stessi:

- il divieto di somministrare e vendere bevande in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita di bevande in bottiglie o altri contenitori chiusi in plastica è imposto

l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi;

- il divieto di cui al precedente punto, per quanto concerne la sola vendita da parte degli stand interni all'area fiera all'uopo autorizzati, non opera durante la "Fiera Zootecnica di Rogoredo" nel caso in cui la mera vendita avvenga senza consumo della bevanda all'interno dell'area sopra individuata;
- il divieto di consumo di bevande in bottiglie o altri contenitori in vetro e lattine;

nella fascia oraria ricompresa tra le ore 24.00 del giorno di svolgimento delle manifestazioni e le 07.00 del giorno successivo, nelle aree interessate dagli eventi ed entro il raggio di 1km dal limite dell'area degli stessi:

- il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche in qualsiasi forma e gradazione;

Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alla somministrazione ed al consumo se effettuati all'interno dei pubblici esercizi, in locali a qualsiasi titolo destinati alla somministrazione anche non assistita, e nelle aree di pertinenza degli stessi o agli stessi concesse in uso, a condizione che i contenitori non vengano portati all'esterno degli spazi suddetti.

Nelle date e negli orari di validità della presente ordinanza è vietata la detenzione da parte di chiunque e la vendita per asporto da parte degli esercenti di bevande contenute in bottiglie in vetro, lattine e altre tipologie di contenitori equiparabili.

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro, come stabilito dall'art. 50 comma 7 bis.1 del D. Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi della normativa vigente in materia di procedimento amministrativo si indica quale Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Vigilanza - Dott. Matteo Tocchetto.

SI DISPONE

che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- 1) Prefetto della Provincia di Lecco;
- 2) Questore della Provincia di Lecco;
- 3) Caserma Carabinieri di Casatenovo;
- 4) Comando Polizia Locale di Casatenovo;
- 5) Ufficio SUAP;
- 6) Confcommercio Provinciale Lecco;
- 7) Confesercenti Provinciale Lecco;
- 8) Parrocchia S. Gaetano di Rogoredo (in qualità di organizzatori dell'evento "Rogoredo di Notte");
- 9) S. Anna Social Club (in qualità di organizzatori dell'evento Festa di S. Anna);
- 10) Cooperativa il Trifoglio (in qualità di organizzatori dell'evento Fiera Zootecnica di Rogoredo);

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Lombardia, Sezione Territoriale di Milano entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero il ricorso al Presidente della Repubblica in applicazione del D.P.R. nr. 1199/71, entro il termine di 120 giorni.

Il Sindaco
Dott. Filippo Galbiati

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casatenovo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GALBIATI FILIPPO in data 19/06/2025